

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA**

Palazzo di Giustizia – Via Natalelli, 2 – Ragusa

### **DELIBERA N. 24**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, riunitosi in data 21 dicembre 2017,  
premessò

- Che all'art. 8 comma 3 del Regolamento interno sulla formazione continua, è previsto che *“Sono altresì esonerati dall'obbligo della formazione continua, a domanda e fermi gli obblighi formativi in materia di deontologia e ordinamento professionale, i dottori e i dottorandi di ricerca, gli assistenti ordinarî”*;

- Che la ratio di tale disposizione è quella di esonerare gli Iscritti che, dopo il conseguimento di tale titolo accademico, continuano a collaborare con le università o con gli enti ad esse equiparati, in tal modo compiendo l'attività di aggiornamento e formazione prescritta dalla Legge Professionale n. 247/2012, dal Regolamento del CNF sulla Formazione Continua e dal Codice Deontologico;

- Che, di conseguenza, non sono ammissibili le richieste di esonero da parte degli Iscritti che pur avendo conseguito il dottorato di ricerca, hanno cessato di collaborare con le università e/o gli enti ad esse equiparati;

- Che, in caso contrario si applicherebbe una disparità di trattamento con coloro che invece continuano tuttora a collaborare con le Università o che sono addirittura docenti di ruolo e/o ricercatori confermati in materie giuridiche;

- Che è, pertanto, necessario integrare la previsione regolamentare di cui al citato art. 8 comma 3,

tutto ciò premesso

### **DELIBERA**

con efficacia immediatamente esecutiva di integrare il comma 3 dell'art. 8 del Regolamento interno sulla Formazione Continua con la seguente disposizione: *“Per coloro che hanno conseguito da oltre un anno il dottorato di ricerca, è necessario documentare l'attuale sussistenza di contratti d'insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari o enti ad essi equiparati”*.

Ragusa, 21 dicembre 2017

Il Cons. Segretario Avv. Laura Battaglia

Il V.Presidente Avv. Emanuela Tumino